



C i t t à d i C a s a l e M o n f e r r a t o

Prot. n.

Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 24 del 11/06/2007

OGGETTO: Approvazione della variante n. 13 del Piano Regolatore Generale Comunale approvato con D.G.R. del 6 Giugno 1989 n. 93-29164 e ss.vv. ai sensi dell'art. 17 C. VII della L.R. 56/77 e ss.mm.

L'anno duemilasette, addì undici del mese di giugno alle ore 21,00 nella apposita sala del Civico Palazzo San Giorgio si è riunito il Consiglio Comunale con avvisi spediti nei modi e nei termini di legge, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio MARIA MERLO.

Partecipa Il Segretario Comunale GIANNACE DOMENICA MARIA

Fatto l'appello nominale risultano n. 22 presenti e riconosciuta legale l'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta.

A seguito di movimenti in aula al momento della trattazione dell'oggetto risultano presenti:

N.	Cognome e Nome	P	A	N.	Cognome e Nome	P	A
1	ALMIRANTE Marco	SI		17	GARIS Francesco	SI	
2	BAVIERA Alberto	SI		18	GUIDA Sebastiano		SI
3	BOCCA Grazia		SI	19	LANZIANI Francesco	SI	
4	BOTTA Marco	SI		20	MERLO Paolo		SI
5	BRUNO Giuseppe	SI		21	MAGGI Daniele		SI
6	BAZZI Alessandro		SI	22	MAZZUCCO Francesco	SI	
7	CALVI Giovanni		SI	23	MERLO Maria	SI	
8	CALVI Pasqualino	SI		24	MONTIGLIO Edoardo		SI
9	SORISIO Davide	SI		25	MORETTI Vincenzo	SI	
10	BARGERIO Cristina		SI	26	SALVADORI Gianfranco	SI	
11	DE LUCA Vito	SI		27	SANDALO Davide	SI	
12	DEGIOVANNI Daniela		SI	28	ANDREONE Cristiano	SI	
13	DEMEZZI Giorgio	SI		29	IURATO Giuseppe	SI	
14	DI COSMO Angelo	SI		30	SIRCHIA Nicola	SI	
15	FILIBERTI Giuseppe	SI		31	MASCARINO Paolo	SI	
16	FORMICA Italo	SI					
PRESENTI: 22				ASSENTI:9			

Sono presenti senza diritto di voto i seguenti assessori:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	
CRISAFULLI Giovanni	ASSESSORE	NO	
COPPO Riccardo	ASSESSORE	SI	
PUGNO Enrica	ASSESSORE	NO	
SCOCCATI Enrico	ASSESSORE	NO	
QUIRINO Roberto	ASSESSORE	NO	
CALVO Riccardo	ASSESSORE	NO	
REVELLO Riccardo	ASSESSORE	NO	
LAVAGNO Fabio	ASSESSORE	SI	
FERRARIS Giorgio	ASSESSORE	SI	

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 24 DEL 11.06.2007

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA VARIANTE N. 13 DEL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE APPROVATO CON D.G.R. DEL 6 GIUGNO 1989 N. 93-29164 E SS.VV. AI SENSI DELL'ART. 17 C. VII DELLA LR 56/77 E SS. MM.

L'Assessore Coppo R. illustra il provvedimento;

Aperto il dibattito, intervengono i Consiglieri De Luca, Almirante, Mazzucco, Bruno e Filiberti;

Durante la discussione entrano i Consiglieri Bocca, Merlo P. Bargerò e Calvi G.: presenti in aula e votanti n. 25 Consiglieri oltre al Sindaco;

Entrano anche gli Assessori Crisafulli, Calvo e Quirino;

Si dà atto che tutti gli interventi di cui sopra, vengono conservati agli atti mediante registrazione magnetica a cura della Segreteria Comunale, a disposizione dei singoli Consiglieri e degli aventi titolo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso

- che il Comune di Casale Monferrato è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale, formato ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 5.12.1977 n. 56 e ss. mm. ed ii., approvato con deliberazione della Giunta Regionale del 6 giugno 1989 n. 93-29164, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 28 del 12 luglio 1989, oggetto di successive varianti.
- che in attesa della definizione dei principi cardine su cui impostare la revisione generale del P.R.G.C., si è ritenuto comunque di tenere conto delle nuove esigenze che continuamente nascono nella gestione ordinaria dell'assetto del territorio che possono essere velocemente soddisfatte tramite varianti parziali, o più semplicemente "modificazioni" del P.R.G.C. vigente;
- che a tale scopo con deliberazione consiliare n. 7 del 28.02.2007 è stato adottato ai sensi dell'art.17 comma VII della L.R. 56/77 e s.m.i. il progetto preliminare della Variante n.13 avente ad oggetto varianti normative parziali e di piccola entità non valutabili in termini di superficie, il tutto come meglio specificato nella relazione illustrativa allegata al progetto di variante in oggetto.

Dato atto

- che detto progetto preliminare, ai sensi del VI comma dell'art.15 della L.R.56/77, è stato depositato e pubblicato per trenta giorni consecutivi, ovvero dal 26.03.2007 al 25.04.2007 compreso e messo a disposizione degli Organi di cui all'art. 58 dello Statuto comunale e dell'art. 16 del regolamento dei consigli di circoscrizione approvato con del. C.C. n. 12 del 20.2.1995;
- che la pubblicazione e il deposito del progetto preliminare sono stati resi noti a mezzo di avviso del Sindaco affisso all'Albo Pretorio del Comune per lo stesso periodo, oltre che inserito nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 3.4.2007, nel Bollettino della Regione Piemonte n. 13 del 29.3.2007 e pubblicato a mezzo stampa e manifesti, in analogia alle forme di pubblicità previste per le varianti sostanziali, in conformità alle disposizioni fornite dal Presidente della Giunta Regionale del Piemonte con circolare del 18 luglio 1989 n.16/URE (suppl. speciale B.U.R.P. n.32/1989).
- che il suddetto progetto preliminare è stata inviato altresì alla Provincia per la pronuncia sulla compatibilità con il piano territoriale provinciale e con gli altri piani sovracomunali;
- che la Giunta provinciale con delibera n. 180 del 23.4.2007 ha espresso parere di compatibilità del progetto di variante con il piano territoriale provinciale alle condizioni:
 1. di produrre una relazione geologica relativa all'ampliamento del golf in fraz. Torcello;
 2. di sottoporre la previsione del suddetto ampliamento al parere dell'Ente Parco;
 3. di inserire nelle NdA i parametri di qualità che regolano l'intervento nell'area produttiva di fraz. S.Germano;
 4. di dare atto in sede di approvazione definitiva, se i terreni oggetto di Variante sono di proprietà o meno della Fondazione Ordine Mauriziano, in quanto gli stessi devono restare a destinazione agricola.

Rilevato

- che dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione del progetto preliminare e precisamente dal 10.04.2007 al 25.04.2007 compreso, chiunque poteva presentare al protocollo generale del Comune di Casale Monferrato, osservazioni e proposte nel pubblico interesse ai sensi dell'art. 17 comma VII della L.R. 56/77;
- che entro il termine finale del 25.04.2007 sono pervenute n.2 (due) osservazione e nessuna è giunta fuori tale termine.

Visto l'art. 17 comma 7° della L.R. 56/77 per cui il Consiglio Comunale approva il progetto definitivo di variante, motivando l'accoglimento o il rigetto delle osservazioni e delle proposte presentate.

Prese in esame le osservazioni che, dopo la lettura del presentatore, dell'oggetto e delle relative controdeduzioni, sono poste in votazione come da allegato A.

Preso atto che per quanto attiene alle condizioni dettate dalla Provincia nell'espressione del parere favorevole, si rileva quanto segue:

1. la relazione geologica relativa all'ampliamento del campo da golf è stata prodotta dalla proprietà privata dell'area interessata e assunta quale parte integrante della documentazione che costituisce la presente Variante;
2. sulla previsione di ampliamento del suddetto campo da golf, l'Ente Parco del Po e dell'Orba si è espresso con determinazione n. 248 del 16.11.2006;
3. i parametri di qualità richiesti per l'ambito produttivo ubicato in località S. Germano sono già compiutamente definiti nel vigente Regolamento Edilizio comunale;
4. nessuno dei terreni oggetto della presente Variante appartiene alla Fondazione Ordine Mauriziano.

Visto il progetto definitivo della variante n.13, redatto in data 21.5.2007 dal Settore P.U.T. - Pianificazione Urbana e Territoriale del Comune di Casale Monferrato.

Dato atto infine che con l'approvazione della presente Variante decade, in quanto superato dalla nuova destinazione d'uso attribuita alle aree comprese all'interno dell'ambito territoriale "Torcello", il piano particolareggiato "Polo Ricreativo del Torcello", approvato con deliberazione consiliare n.17 del 31.03.2004, come meglio evidenziato dalla relazione illustrativa costituente parte integrante del piano.

Visti gli allegati pareri tecnico espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e s.m.i. e quello di conformità dell'azione amministrativa all'ordinamento giuridico espresso dal Segretario Generale ai sensi dell'art. 97 comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;

Sentita la replica dell'Assessore Coppo R., intervengono per le dichiarazioni di voto i Consiglieri Demezzi, Almirante, Botta, Baviera e Moretti durante le quali escono i Consiglieri Mazzucco e De Luca: presenti in aula e votanti n. 23 Consiglieri oltre al Sindaco;

Il Presidente pone in votazione l'osservazione n. 1 che viene approvata con voto favorevole unanime espresso in forma palese per alzata di mano dai n. 23 Consiglieri presenti oltre al Sindaco;

Si procede quindi con la votazione sull'osservazione n. 2 che ottiene il seguente risultato:

n. 19 voti Favorevoli

n. == (zero) voti Contrari

n. 5 Astenuti(Bocca, Botta, Calvi P., Demezzi, Sirchia)

espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 23 Consiglieri presenti oltre al Sindaco;

L'Osservazione è pertanto respinta;

Il Presidente conclude poi ponendo in votazione il provvedimento che ottiene il seguente risultato:

n. 18 voti Favorevoli

n. == voti Contrari

n. 6 voti Astenuti (Bocca, Botta, Calvi P., Demezzi, Filiberti, Sirchia)

espressi in forma palese per alzata di mano dai n.23 Consiglieri presenti oltre al Sindaco;

Visto l'esito della votazione;

DELIBERA

- 1) Di accogliere o rigettare le osservazioni presentate al progetto preliminare della Variante n.13 del Piano Regolatore Generale Comunale, adottato con propria deliberazione n. 7 del 28.2.2007, come meglio specificato nell'allegato "A" del presente provvedimento, nel seguente modo:

N.	OSSERVANTE	ESITO
1	GALLOTTA Spa in persona del legale rappresentante Balzarelli Fabrizio della (entro termine)	Accolta
2	PARCO FLUVIALE DEL PO E DELL'ORBA (entro termine)	Respinta

- 2) di modificare e integrare la documentazione della variante n.13 del P.R.G.C. (Tav. 3C8 e relazione geologica relativa al campo da golf in Fraz. Torcello) in accoglimento della succitata osservazione e tenuto conto della condizione dettata dalla Provincia;
- 3) di dare atto del parere favorevole espresso dalla Giunta provinciale con la delibera n. 180 del 19.4.2007 circa la conformità al piano territoriale provinciale e agli altri piani sovracomunali del progetto preliminare della Variante n.13, recependo le relative condizioni come specificato in premessa;
- 4) di approvare pertanto definitivamente, ai sensi dell'art. 17 comma VII della legge regionale 5.12.1977 n. 56 e ss mm ed ii, la Variante n. 13 del P.R.G.C. adottata con propria deliberazione n. 7 del 28.2.2007;
- 5) di dare atto che l'approvazione della presente Variante comporta la decadenza del piano particolareggiato "Polo Ricreativo del Torcello" approvato con deliberazione consiliare n.17 del 31.03.2004, per le ragioni indicate nella relazione illustrativa costituente parte integrante del piano;
- 6) di dare atto che non esistono terreni compresi nella suddetta Variante di proprietà della Fondazione Ordine Mauriziano;
- 7) di dare atto che la Variante n. 13 si compone dei seguenti elaborati:
 - RELAZIONE ILLUSTRATIVA

– ALLEGATI TECNICI

Relazione Geologica

Relazione Geologica relativa al campo da golf in Fraz. Torcello

Tav.4	Relazione generale illustrativa All. Tecnico A3a Rilievo dei beni culturali ambientali (art. 24 L.R. 56/77) Centro storico	1:2000
- TAVOLE DI PIANO:		
Tav. 3b1	Assetto generale del piano	1:1000 0
Tav. 3b2	Assetto generale del piano	1:1000 0
Tav. 3b3	Assetto generale del piano	1:1000 0
Tav. 3c1	Sviluppi relativi ai territori urbanizzati e urbanizzandi DR1, DR3 parte, DR4 parte, DR6	1:2000
Tav. 3c2	Sviluppi relativi ai territori urbanizzati e urbanizzandi DR7 DI5 DI4 DI6	1:2000
Tav. 3c3	Sviluppi relativi ai territori urbanizzati e urbanizzandi DI4 DI5 DI6 DI7	1:2000
Tav. 3c4	Sviluppi relativi ai territori urbanizzati e urbanizzandi DR4 parte, DR5 parte, DI2	1:2000
Tav. 3c6	Sviluppi relativi ai territori urbanizzati e urbanizzandi DR2a	1:2000
Tav. 3c8	Sviluppi relativi ai territori urbanizzati e urbanizzandi DR4a	1:2000
Tav. 3c9	Sviluppi relativi ai territori urbanizzati e urbanizzandi DR6a, DR6b, DR4b, DR7a	1:2000
Tav.3c10	Sviluppi relativi ai territori urbanizzati e urbanizzandi DI7 (parte), DI7a, DI9	1:2000
Tav. 3d	Sviluppi relativi al centro storico (parte occidentale)	1:1000
Tav. 3e	Legenda repertorio dei servizi per le tavole di piano	1:1000 0
Tav. 3f2a	Sviluppi relativi a determinati ambiti di intervento Ambito n. 2 Ronzone	1:2000 1:1000 1:2000

NORME DI ATTUAZIONE

- 8) di dare atto che la presente deliberazione, unitamente all'integrazione e modifica degli elaborati tecnici del Piano Regolatore verrà trasmessa ai sensi dell'art. 17 comma VII e IX L.R. 56/1977, alla Provincia e alla Regione Piemonte.

ALLEGATO “A” alla Deliberazione C.C. n. 24 del 11/06/2007

OSSERVAZIONE N. 1 (entro termine)

(Tav. 3C8)

Presentata da GALLOTTA S.p.A. in persona del legale rappresentante BALZARELLI Fabrizio.

L'osservazione ha per oggetto l'immobile sito in S.S. 31, n. 233 – Frazione S.Germano, censito al catasto terreni al foglio 94 mappali n. 84, 178, 90, 91, 96, 100 e 103.

Si osserva che l'area per servizi (Csp), contrassegnata con il n. 1 nella tavola 3C8 di P.R.G., è collocata nella parte sud dell'ambito individuato come Bp1 ed in fregio alla nuova bretella stradale, contraddistinguendosi per la posizione centrale che viene ad assumere rispetto al lotto utilizzato dalla ditta esponente per lo svolgimento dell'attività manifatturiera. Detta localizzazione sarebbe penalizzante per quanto riguarda la possibilità di utilizzazione degli spazi necessari per lo svolgimento del processo produttivo in quanto andrebbe ad interessare una superficie, particolarmente consistente, adibita allo stoccaggio del prodotto finito e peraltro contermine ad altre utilizzate per gli stessi fini.

Si richiede che l'Amministrazione Comunale, preso atto di quanto sopra evidenziato, adotti una soluzione che preveda la localizzazione dell'area per servizi in oggetto, sempre nella parte sud dell'ambito, ma a ridosso della rotatoria ed in fregio alla S.S. 31 o, in alternativa, lungo la nuova asta viaria con la riduzione della profondità della stessa e nel rispetto dei dati quantitativi indicati nelle tabelle parametriche.

Si controdeduce significando che l'osservazione è pertinente e accoglibile, nella seconda soluzione sopraindicata, in quanto la rimodulazione dell'area così come proposta dall'osservante in alternativa, consente un'ottima accessibilità locale per la fruizione dei servizi da realizzarsi all'interno della stessa e rispetta la dotazione degli standards fissata dallo strumento urbanistico in oggetto, non comportando modifica alle superfici interessate.

L'osservazione è pertanto da ritenere pertinente e merita accoglimento così come risulta indicato nella tavola 3C8.

Messa in votazione la proposta di accogliere l'osservazione:

Presenti n. 23 Consiglieri oltre al Sindaco

Risultato della votazione effettuata a termini di legge:

favorevoli n. 23 Consiglieri oltre al Sindaco

contrari n. == (zero)

astenuti n. ==(zero)

espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 23 Consiglieri presenti oltre al Sindaco;

Tavola modificata:

(Tav. 3C8)

OSSERVAZIONE N. 2 (entro termine)

(Tavola 3b1)

Presentata da: Parco Fluviale del Po e dell'Orba

L'osservazione riguarda la proposta di variante indicata al punto 2.1.1 lett.h) - *Aree Fr2 "Torcello" e limitrofe agricole* – della Relazione allegata alla variante n.13 del P.R.G.C. consistente nella riclassificazione dell'area di sottocategoria Fr2 "Torcello" (unica area individuata in tale sottocategoria in tutto il territorio comunale) e parte delle aree agricole limitrofe (finalizzate al possibile ampliamento dell'attività sportiva in essere) in aree di sottocategoria Frp1 nelle quali è previsto l'impianto di nuove attività sportive private di interesse generale. In particolare l'osservazione riguarda la possibilità di ampliare l'attività sportiva denominata " Il Golfino".

L'osservazione sostanzialmente afferma che:

- 1) occorre valutare gli impatti e gli effetti ambientali e paesaggistici, che potrebbero essere rilevanti rispetto al sistema delle Aree protette della fascia fluviale del Po e alla ZPS del Po, in quanto le norme di attuazione della variante (art.13.16 Frp1) prevedono *"la possibilità di realizzare manufatti di oltre un piano fuori terra per una superficie del 10% del totale, presupposto di un intervento edificatorio consistente"*. Per tale motivo la variante assume carattere sostanziale e richiede la valutazione di compatibilità ambientale ai sensi dell'art.20 della L.R. 40/1998;
- 2) la variante appare in contrasto con gli obiettivi del PTO-Po e del PdA in quanto tali strumenti sovracomunali ammettono per le aree in esame solo attività sportive e ricreative in aree attrezzate con servizi e infrastrutture di rilievo locale e di limitato impatto, senza consistenti modificazioni dello stato di fatto e dei caratteri dei luoghi;
- 3) le condizioni indicate dal Parco con propria determinazione n.248 del 16.11.2006 (varie su riqualificazione ambientale e miglioramento naturalistico) relativamente all'ampliamento dell'impianto golfistico del Golfino Practice Club da 3 a 6 buche, sono state solo in parte considerate e riportate nelle norme del PRGC.

Si controdeduce al singolo punto significando che:

- 1) l'affermazione che l'art.13.16 Frp1 delle N.d.A. del PRGC, come modificato dalla variante n.13, prevede *"la possibilità di realizzare manufatti di oltre un piano fuori terra per una superficie del 10% del totale, presupposto di un intervento edificatorio consistente"* è del tutto inveritiera e tale da generare confusione e disinformazione nei lettori. Nello specifico la lettura data dall'Ente Parco è incompleta sia dell'intero particolare comma dal quale è stata estrapolata che dell'intero articolo generale 13.16 all'interno del quale la norma delle aree Frp1 è stata inserita. A supporto della controdeduzioni si specifica che:

- a) il nuovo paragrafo intitolato "Frp1", inserito dalla variante n.13 all'interno del più ampio articolo 13.16 delle N.d.A del PRGC, nulla cambia rispetto al testo letterale, alla tipologia ed ai parametri edilizi degli interventi ammessi dalla precedente versione delle norme di attuazione del PRGC ad eccezione del titolo originariamente individuato come "Frp". Nello specifico, il nuovo testo aggiunge disposizioni particolari e prescrizioni edilizie per ciascun insediamento cartograficamente elencato, con lo scopo di adattare i singoli interventi edilizi e le sistemazioni del suolo alle peculiari caratteristiche geografiche e paesaggistiche del luogo in cui sono realizzati. La scelta di riscrivere l'intero paragrafo "Frp1" nelle norme di attuazione della variante 13 del PRGC, è stata esclusivamente quella di dare chiarezza espositiva alle variazioni normative introdotte, in modo coordinato rispetto alla versione normativa precedente, scopo non facilmente perseguibile con il metodo tradizionale di indicare la posizione della riga, paragrafo, periodo, frase, parola ecc. all'interno del quale inserire le varie modificazioni. (E' sufficiente confrontare la normativa prima e dopo alla variante 13 per verificare quanto affermato).
- b) La norma generale dettata dall'art.13.16 delle N.d.A. per le aree Fr, ammette che non più del 30% della superficie oggetto di intervento, potrà essere utilizzato per le attrezzature sportive e ricreative vere e proprie, i parcheggi pavimentati e gli edifici al servizio degli impianti; il rimanente 70% verrà sistemato a prato per eventuali giochi liberi, con percorsi pedonali, alberature e bassa vegetazione. Inoltre per quanto riguarda i nuovi edifici, sono ammessi (in via subordinata se non vi è possibilità di riuso di edifici esistenti) solo per locali destinati alla formazione di servizi (spogliatoi, locali di ristoro, abitazioni custodi, ecc.) nei limiti di un rapporto di cubatura di 0,02 mc/mq compresi i volumi preesistenti, e di un'altezza non superiore a mt 4.

Inoltre la norma particolare delle aree Frp1 (ex aree Fr2 prima della variante 13), considerata la specifica valenza paesaggistica delle aree collinari, ammette che "Le parti attrezzate non potranno però coprire con manufatti di oltre 1 piano fuori terra, più del 10% della superficie totale ne interessare terreni con pendenza superiore al 12% o franosi oppure occupati da boschi esistenti, che saranno invece da conservare e migliorare. Non saranno comunque ammessi impianti per la realizzazione dei quali occorranzo movimenti di terra consistenti e variazioni importanti dello stato dei luoghi."

E' del tutto evidente che l'affermazione del Parco circa *"la possibilità di realizzare manufatti di oltre un piano fuori terra per una superficie del 10% del totale, presupposto di un intervento edificatorio consistente"* è del tutto fuori luogo sia nel merito in quanto la % indicata va riferita alla totalità delle superfici interessate dalle parti attrezzate (intendendo per parti attrezzate quelle aree non strettamente destinate a verde, percorsi pedonali, alberature e bassa vegetazione) e non solo alle superfici destinate alle costruzioni, sia nella sostanza in quanto, se nuovi volumi devono essere costruiti, occorre soddisfare anche il rispetto dell'indice volumetrico estremamente basso (addirittura inferiore alle aree agricole) che limita ulteriormente le quantità edificabili.

In merito all'altezza delle costruzioni, la normativa limita tale misura geometrica ad un piano fuori terra e comunque non superiore a m.4,00, in evidente contrasto con quanto riportato dall'Ente Parco.

Pertanto la conclusione dell'Ente Parco di ritenere la variante del PRGC di carattere sostanziale e necessaria la valutazione di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art.20 della L.R. 40/1998, è priva di fondamento.

A sostegno di questa affermazione si rammenta che la precedente destinazione d'uso attribuita a parte dell'area, quale "attrezzature ricettive di carattere temporaneo (campings o simili)", ora modificata con la presente Variante, avrebbe prodotto impatti ed effetti ambientali – paesaggistici sull'ambito interessato di gran lunga superiori a quelli determinati dall'ampliamento dell'impianto sportivo esistente, aggravati inoltre dai rilevanti flussi di traffico connessi alle attività di campeggio generati sulle strade agricole di adduzione.

- 2) Meraviglia l'affermazione dell'Ente Parco che contraddice se stesso e in particolare la propria determinazione n. 248 del 16.11.2006 che testualmente recita *"l'attrattiva di questo impianto golfistico (a 6 buche o in futuro a 9 buche) è considerata limitata, poiché riferita a un'attività ricreativa di livello locale, non comparabile con quella di un impianto a 18 buche (dimensioni classiche per tornei nazionali e internazionali)"*.

La variante, considerata la modesta estensione delle aree classificate di sottocategoria Frp1 (complessivamente mq. 284.200 di cui mq. 132.500 già destinate dal vigente PRGC ad attrezzature ed impianti sportivi, ricreativi per l'impiego sociale del tempo libero), consente di realizzare, nella migliore delle ipotesi, un campo-pratica per l'attività golfistica di 3 buche (esistente) e un campo gioco di 9 buche, che dimostra la dimensione locale dell'infrastruttura richiesta dal PTO e dal PdA, non permettendo di fatto la realizzazione di un impianto golfistico a 18 buche (estensione media 50-60 ettari) per tornei nazionali e internazionali. Inoltre l'art.13.16 delle norme di attuazione della variante 13 per le specifiche aree in oggetto, prevede che "Non saranno comunque ammessi impianti per la realizzazione dei quali occorranzo movimenti di terra consistenti e variazioni importanti dello stato dei luoghi" nel pieno rispetto delle prescrizioni d'intervento dettate dal PTO e PdA che ammettono solo "infrastrutture di rilievo locale e di limitato impatto, senza consistenti modificazioni dello stato di fatto e dei caratteri dei luoghi."

- 3) Si risponde al rilievo sollevato dall'Ente Parco significando che:

La legislazione urbanistica italiana prevede più livelli normativi, secondo il principio dell'integrazione (nel tempo purtroppo venuto meno creando generalmente confusione e sovrapposizione di norme spesso non coordinate). A livello comunale i principali strumenti di governo del territorio sono il Piano regolatore generale comunale (PRGC), il regolamento edilizio (R.E.) ed infine il permesso di costruire (ex concessione edilizia).

Le norme del piano regolatore determinano le prescrizioni generali e particolari relative alle classi di destinazione d'uso e ai tipi di intervento (allineamenti, masse, infrastrutture pubbliche ecc) detto "controllo urbanistico"; quelle del regolamento edilizio determinano le caratteristiche igieniche ed estetiche delle costruzioni (controllo tecnico-estetico); quelle del permesso di costruire determinano, anche con prescrizioni specifiche per il singolo intervento dettate dai vari organi di controllo (ASL, Arpa, VV.FF, Ente Parco ecc), le caratteristiche costruttive e le modalità dell'intervento edificatorio nel rispetto delle precedenti norme urbanistiche e tecnico-estetiche.

Sulla base di tali considerazioni, la variante n.13 del PRGC ha recepito le condizioni generali dettate dall'Ente Parco aventi natura urbanistica rivolte alla salvaguardia, tutela e valorizzazione del paesaggio, mentre le prescrizioni di cui si lamenta l'assenza, riguardano esclusivamente le modalità esecutive dello specifico intervento (vegetazione, arredo ecc.) e pertanto per le stesse si rimanda al permesso di costruire il cui rilascio, per la parte di aree comprese all'interno del PdA, è subordinato comunque ad un ulteriore parere dell'Ente Parco che verrà richiesto al momento della presentazione del progetto esecutivo da parte del proprietario, così come previsto dalla vigente normativa urbanistico-edilizia.

L'osservazione è pertanto da respingere

Messa in votazione la proposta di respingere l'osservazione:

Presenti n. 23 Consiglieri oltre al Sindaco

Risultato della votazione effettuata a termini di legge:

favorevoli n. 19 Consiglieri

contrari n. == (zero)

astenuti n. 5 (Bocca, Botta, Calvi P., Demezzi, Sirchia)

espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 23 consiglieri presenti oltre al Sindaco;

L'osservazione è respinta.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
MARIA MERLO

Il Segretario Comunale
GIANNACE DOMENICA MARIA

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

☒ che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune
il: 13/06/2007

ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
GIANNACE DOMENICA MARIA

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23/06/2007

Il Segretario Comunale
GIANNACE DOMENICA MARIA
